



MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

UFFICIO FEDERALISMO FISCALE
AREA I REPARTO V

Roma, 20 aprile 2007

Prot. 8591/2007/DPF/UFF

Al comune di XY
Ufficio tributi

OGGETTO: Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Efficacia della delibera di variazione dell'aliquota. Quesito.

Nella nota in riferimento si chiedono chiarimenti in merito all'efficacia delle deliberazioni di aumento e di conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), adottate successivamente al 29 settembre 2002, i cui effetti sono rimasti sospesi fino al 31 dicembre 2006, ad opera dell'art. 1, comma 144, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha limitato a tale data la sospensione stabilita da ultimo dall'art. 1, comma 51, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Si chiede, in particolare, se nel caso in cui il comune non intenda modificare l'aliquota deliberata ma rimasta sospesa, sia necessaria una deliberazione del Consiglio comunale che ne confermi la misura.

Al riguardo, va ribadito l'orientamento espresso nella nota n. 938/2007/DPF/UFF del 12 marzo 2007, in base al quale l'ente locale che abbia già deliberato in passato l'istituzione dell'addizionale e non intenda modificare l'aliquota o introdurre la soglia di esenzione, non deve procedere ad alcuna nuova deliberazione per l'anno 2007.

Infatti, anche per l'addizionale comunale all'Irpef, trova applicazione l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, che dispone espressamente che in caso di mancata deliberazione dell'aliquota entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, l'aliquota deliberata per l'anno precedente viene automaticamente prorogata per l'anno successivo.

Detto meccanismo opera anche nel caso in cui sono state adottate deliberazioni successivamente alla data del 29 settembre 2002, i cui effetti sono rimasti sospesi fino al 31 dicembre 2006.

L'eliminazione di tale sospensione ad opera dell'art. 1, comma 144, della legge n. 296 del 2006, ha determinato, infatti, l'automatica ripresa degli effetti delle deliberazioni sospese, senza alcun obbligo, quindi, da parte del comune, che non intenda variare la misura dell'aliquota, di procedere ad una nuova espressione della propria determinazione già perfettamente formatasi con la precedente deliberazione.

Ove, ad ogni modo, l'ente locale intenda confermare la misura dell'aliquota precedentemente adottata - anche se, come già ampiamente chiarito tale intervento è da ritenersi superfluo - la deliberazione deve essere approvata dal Consiglio comunale, che in base all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dal comma 142, lettera a), dell'art. 1, della legge n. 296 del 2006, è l'unico organo a cui è attribuita la competenza in ordine alla disciplina dell'addizionale comunale in esame, ivi compresa la determinazione dell'aliquota.

Allo scopo di garantire la più completa fruibilità delle informazioni in ordine all'applicazione del tributo in questione, sarebbe, comunque, auspicabile che i comuni che non intendano modificare l'aliquota deliberata per l'annualità precedente, effettuino una comunicazione a questo Ufficio, al fine di consentire un tempestivo aggiornamento delle informazioni reperibili sul sito informatico che, a norma dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360 del 1998, è lo strumento individuato dal legislatore per attribuire piena efficacia alle deliberazioni in materia di addizionale.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Carlo Vaccari